

• A PARTIRE DAL 1° GENNAIO SCORSO

# Nuove regole europee in materia di Iva

Cambiano la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat e la modalità di trasmissione, ora esclusivamente telematica. Nei modelli Intrastat vanno riportati anche i servizi intracomunitari resi o ricevuti

di **Daniele Hoffer**

**C**on le direttive Ce n. 8, 9 e 117 del 2008 sono state introdotte le novità in materia di Iva, largamente recepite in un apposito decreto legislativo approvato il 22 gennaio scorso.

In base ai contenuti della direttiva 2008/8/Ce dal 1° gennaio scorso sono cambiate la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat e le modalità di trasmissione prevista ora solo per via telematica; nei modelli Intrastat dovranno inoltre essere riportati anche i servizi intracomunitari resi e ricevuti.

Le merci provenienti o dirette verso uno degli Stati membri dell'Unione Europea non sono considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie, e possono così circolare liberamente all'interno dell'Ue.

Deve essere emessa fattura, che va poi annotata nei registri Iva, e si deve presentare successivamente in dogana il modello Intrastat, con il quale riepilogare le operazioni (acquisti e cessioni) avvenute nel periodo con gli Stati membri della Comunità europea.

Il principio su cui si fonda la disciplina degli scambi tra i Paesi della Comunità europea è quello della tassazione nel Paese di destinazione della merce, cosicché la cessione di beni a un soggetto di un altro Paese comunitario deve essere fatturato «non imponibile»; al pari delle cessioni in Italia, deve essere emessa fattura accompagnatoria delle merci, oppure differita se il trasporto è accompagnato da idoneo documento (ddt, ecc.).

Gli acquisti intracomunitari devono invece essere assoggettati a Iva secondo lo stesso regime (im-

ponibile, non imponibile, esente o non soggetto) e con le stesse aliquote vigenti nel nostro Paese, integrando la fattura di acquisto con i dati necessari a tal fine, e procedendo alla doppia registrazione della stessa, sia nel registro delle fatture emesse sia degli acquisti, allo scopo di immettere l'imposta relativa all'acquisto intracomunitario nel circuito di detrazione Iva. In sede di liquidazione periodica, se l'acquirente agricolo italiano opera in regime Iva normale, la doppia registrazione produce un «pareggio contabile» e le operazioni si annullano, mentre in regime speciale agricolo si deve versare all'Erario la relativa imposta.

Le norme di recepimento della direttiva comunitaria estendono l'obbligo della presentazione degli elenchi Intra anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito co-

munitario, rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni Intra beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010, eliminano la cadenza di presentazione annuale, prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.

## La fatturazione dei servizi

Per quanto riguarda la fatturazione delle prestazioni di servizi, viene introdotto il principio generale secondo il quale la tassazione avviene ora nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio stesso, nel caso di erogazione a consumatori finali, oppure del committente nel caso di servizi resi a soggetti Iva. Fino al 31-12-2009 le prestazioni di servizi erano territorialmente rilevanti in base al domicilio fiscale del prestatore del servizio. Il decreto attuativo stabilisce che per la prestazione di servizi, anche se operazione non soggetta, resta comunque l'obbligo di fatturazione.

Dal 2010 non c'è più la possibilità di presentare i modelli Intrastat con periodicità annuale, ma unicamente con periodicità mensile, oppure trimestrale solo per coloro che realizzano in un trimestre un

volume di operazioni inferiori a 50.000 euro tra acquisti e prestazioni.

*L'obbligo di invio telematico dei modelli Intrastat dovrebbe essere prorogato al prossimo 30 aprile*

## Presentazione dei modelli

I modelli Intrastat mensili vanno presentati entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento (la prima scadenza è quindi il 19 febbraio), mentre per i trimestrali entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre (19 aprile, ecc.).

L'obbligo di invio telematico dovrebbe comunque essere prorogato al 30-4-2010, rimanendo così temporaneamente la presentazione manuale (nonché la scadenza posticipata al giorno 25). Infine, un contribuente con molteplici crediti in più Paesi non sarà più obbligato a presentare più istanze per ogni singolo rimborso Iva, ma potrà semplificare la richiesta in una sola istanza.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 58 del 31-12-2009, aveva anticipato che le nuove regole comunitarie avrebbero comunque trovato validità dall'1-1-2010. •



Dal 2010 non è più possibile presentare i modelli Intrastat con periodicità annuale